FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 077/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. Ricorso Sig. PUGGELLI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/PRATO DEL 23.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016)
- La C.S.A., sentito l'assistente dell'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Puggelli Andrea, riduce la squalifica a tre giornate, esclusa la condotta di pronuncia di espressione blasfema. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 2. Ricorso VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC GIANNUSA VINCENZO SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
- La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 3. Ricorso U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC CARDINALE ROBERTO SEGUITO GARA AGROPOLI/VIGOR LAMEZIA DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)
- La C.S.A., sentito l'assistente dell'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), riduce a due le giornate di squalifica al calc. Cardinale Roberto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. Ricorso A.S.D. TORRECUSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRACCIANO MARIO SEGUITO GARA NARDÒ/TORRECUSO CALCIO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torrecuso Calcio di Torrecuso (Benevento). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 10 febbraio 2016

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio